

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA

SEDE DI NAPOLI

RICORSO

Per: RICCIARDI STEFANIA nata a Napoli (NA) il 14.07.1959, C.F. RCCSFN59L54F839R, rapp.ta e difesa dall'Avv. Ferdinando Gelo, C. F. GLEFDN77L14F839Q (Fax 081/9639753; Pec ferdinandogelo@avvocatinapoli.legalmail.it) come da procura in calce al presente atto, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Pozzuoli, Trav. Maroder n. 3.

CONTRO

Ministero della Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Regionale della Campania in persona del legale rapp.te p.t. domiciliato ope legis in Napoli alla Via Diaz n. 11, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato.

Nonché nei confronti di

Ambrosio Giuseppina nata ad Ottaviano il 28/8/74 residente in Via Moscati 18 80147 S.Giuseppe Vesuviano.

- controniteressata

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA

1. Del decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli della regione Campania, bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56.)
2. Della graduatoria generale di merito allegata al suddetto decreto di cui ne forma parte integrante, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente Ricciardi Stefania il punteggio per titoli culturali di 3,20 pt.i anziché di 4,20 p.ti, ed un punteggio per titoli professionali di 1,00 anziché di 1,40, per un punteggio complessivo di p.ti 69,95 anziché di p.ti 71,35.
3. Del verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e di servizio prodotti dalla ricorrente nella parte in cui attribuisce a quest'ultima il punteggio per titoli culturali di 3,20 pt.i anziché di 4,20 p.ti, ed il punteggio per titoli professionali di 1,00 anziché di 1,40.

PREMESSO

1. Che, con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) veniva indetto un concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per le istituzioni scolastiche educative, di cui 224 nei ruoli regionali della Campania.
2. Che, la ricorrente ha partecipato a pieno titolo al suddetto concorso superando sia le prove scritte che le prove orali.
3. Che, con decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania, è stata approvata la graduatoria generale di Merito del succitato concorso.
4. Che, la ricorrente si è classificata alla posizione 452 con il punteggio totale di 69,95 di cui p.ti 43 per la prova scritta, p.ti 22,75 per la prova orale; p.ti 3,20 per titoli culturali; e p.ti 1,00 per titoli di servizio o professionali.
5. Che, l'istante lamenta l'errata valutazione dei titoli culturali e professionali dalla stessa prodotti ai sensi dell'art.12 del Bando.
6. Che, nella fattispecie, la Prof.ssa Ricciardi aveva chiesto valutarsi in suo favore i seguenti titoli culturali:
 - 1) Laurea in Scienze Biologiche conseguita con voto 110/110 e a lode;
 - 2) Diploma di Specializzazione in "Patologia Generale" conseguito il 29.10.1993 a seguito di corso quadriennale con esame finale individuale, presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II;
 - 3) Attestato di partecipazione quale discente al corso di preparazione alla preselezione per il concorso per Dirigenti Scolastici tenuto da DIRSCUOLA ente accreditato MIUR;
 - 4) Attestato di partecipazione quale discente al corso di preparazione alla preselezione per il concorso per Dirigenti Scolastici tenuto da DISAL ente accreditato MIUR;
7. Che, il punteggio di 3,20 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che siano stati valutati in suo favore solo la Laurea in Scienze Biologiche, valutata punti 3,00 ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione allegata al Bando e i due attestati di partecipazione a corsi di

formazione di durata superiore a 20 ore, valutati con attribuzione di 0,10 p.ti per ciascuno di essi, ai sensi del punto 2 lett. G della medesima Tabella.

8. Che, pertanto, deve ritenersi che la P.A. non abbia attribuito alcun punteggio per il diploma di specializzazione universitario in Patologia Generale.
9. Che, la ricorrente ha chiesto valutarsi in suo favore i seguenti titoli professionali e di servizio:
 - 1) Attività di collaboratore del Dirigente Scolastico svolta nell'a.s. 2010/2011 presso il Liceo Morante di Napoli giusta nomina prot. 216/c1FP
 - 2) Rappresentante dei docenti nel Consiglio d'Istituto per 4 trienni (2000 – 2003; 2003 -2006; 2006 -2009; 2009-2012)
 - 3) Svolgimento incarico di funzione strumentale per 5 anni scolastici (2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2008/2009 e 2009/2010)
10. Che, il punteggio di 1,00 p.ti per titoli professionali riconosciuto alla ricorrente lascia intendere che siano stati valutati in suo favore solo lo svolgimento delle funzioni di Rappresentante dei docenti nel Consiglio d'Istituto per 4 trienni (2000 – 2003; 2003 -2006; 2006 -2009; 2009-2012), valutato complessivamente punti 0,50 ai sensi del punto 6 della Tabella di Valutazione dei titoli professionali e di servizio (0,10 per ogni anno sin ad un massimo di 0,50), e lo svolgimento dell'incarico di funzione strumentale per 5 anni scolastici (2003/2004; 2004/2005; 2005/2006; 2008/2009 e 2009/2010) valutato complessivamente punti 0,50 ai sensi del punto 11 della Tabella di Valutazione dei titoli professionali e di servizio (0,10 per ogni anno sin ad un massimo di 0,50)
11. Che, pertanto, deve ritenersi che la P.A. non abbia attribuito alcun punteggio in relazione allo svolgimento dei compiti di collaboratore del Dirigente Scolastico svolti nell'a.s. 2010/2011.
12. Che, a nulla è valso il reclamo in via amministrativa prodotto dall'interessata.
13. Che, la ricorrente ha interesse a vedersi riconosciuto l'esatto punteggio spettante in base ai titoli posseduti anche in considerazione della trasformazione della graduatoria concorsuale in graduatoria "ad esaurimento" ai sensi dell'art. 17 del D.L. 104/2013.

Tanto premesso si espongono i seguenti

MOTIVI

1 – ERRATA APPLICAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI ALLEGATA AL BANDO – VIOLAZIONE ED ERRATA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 LETT. L) E O) E DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.M. 270/2004; VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE CEE 82/76 E 93/16 .

La valutazione dei titoli culturali prodotti dai partecipanti al concorso è regolata da apposita tabella di valutazione allegata al Bando ed approvata ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 10 luglio 2008 n. 140.

La citata Tabella al punto 1 prevede che per la laurea conseguita con votazione fino a 110/110 e la lode siano attribuiti punti 3,00.

A sua volta, il punto 2 lett. F prevede che: *“per altro master, diploma o attestato di corso di specializzazione o di perfezionamento, conseguito presso università in Italia e all'estero, di durata annuale corrispondente a 1.500 ore e 60 crediti con esame individuale finale”* sia attribuito un punteggio pari a 1,00 con il limite di valutazione di un solo titolo.

Infine, il punto 2 lett. G prevede che: *“per la partecipazione a corsi di formazione, della durata di non meno di 20 ore(2), organizzati da soggetti qualificati e /o enti accreditati (D.M. n. 177/2000; Direttiva n. 90/2003), ivi comprese le scuole su temi riguardanti la progettazione, l'organizzazione e la gestione delle istituzioni scolastiche autonome: in qualità di discente”* siano attribuiti p.ti 0,10 fino ad un massimo di punti 0,50.

Ebbene, il punteggio di 3,20 p.ti per titoli culturali riconosciuto alla ricorrente, che siano stati valutati in suo favore solo la Laurea in Scienze Biologiche, valutata punti 3,00 ai sensi del punto 1 della Tabella di Valutazione allegata al Bando e i due attestati di partecipazione a corsi di formazione di durata superiore a 20 ore, valutati con attribuzione di 0,10 p.ti per ciascuno di essi, ai sensi del punto 2 lett. G della medesima Tabella.

Parimenti, deve ritenersi che nessun punto sia stato attribuito in suo favore per il Diploma di Specializzazione in “Patologia Generale” conseguito il 29.10.1993 a seguito di corso quadriennale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

A tal riguardo, il punto 2 lett. F della Tabella di valutazione allegata al Bando richiede che il titolo sia caratterizzato dalla durata almeno annuale della scuola di specializzazione, dal superamento di un esame finale individuale e da un volume di lavoro di apprendimento corrispondente a 60 CFU.

Tale disposizione deve essere coordinata con quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 22.10.2004 n.270. In particolare, l'art. 1 lett. L del D.M. citato definisce *“credito formativo universitario”* come *“la misura del **volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale**, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio;”* A sua volta, l'art. 1 lett. O definisce: *“per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l'altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento”*

Indi, l'art. 5 comma 2 del citato D.M. stabilisce che: *“**La quantità media di impegno complessivo di apprendimento svolto in un anno da uno studente a tempo pieno è convenzionalmente fissata in 60**”*

crediti.

Dalle norme in esame si evince chiaramente che per ciascun anno di corso universitario il volume di lavoro di apprendimento, ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento, deve ritenersi corrispondente convenzionalmente a 60 crediti formativi universitari.

Tanto precisato, appare evidente come il titolo posseduto dalla ricorrente fosse pienamente rispondente ai suddetti requisiti.

Infatti, la Prof.ssa Ricciardi ha conseguito il diploma di specializzazione in "Patologia Generale" a seguito di corso di studi "*post lauream*" di durata quadriennale presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II.

In proposito, si deve rilevare come la suddetta Scuola di specializzazione facesse parte delle scuole di specializzazione dell'area medica cui accedono sia i laureati in medicina che i non medici, quali ad esempio i laureati in Biologia (vedi art. 15 del d.lgs.502/1992). Inoltre, il relativo percorso di studi era rispondente alle finalità ed ai parametri di cui alle Direttive CEE 82/76 e 93/16 e, pertanto, comportava un **impegno a "tempo pieno"** e l'incompatibilità con qualsiasi altra attività ai sensi dell'art. 9 della Direttiva CEE 82/76.(vedi anche art.24 lett. C della Direttiva CEE 93/16 ove si legge " essa si svolge a tempo pieno")

Ne consegue che, trattandosi di corso universitario con impegno a tempo pieno di durata pluriennale, il relativo volume di lavoro di apprendimento, ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento, deve ritenersi corrispondente a ben più dei 60 CFU fissati convenzionalmente per corsi di durata annuale, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.M. 270/2004.

Dunque, il volume di lavoro di apprendimento svolto dalla ricorrente per conseguire il suddetto diploma di specializzazione universitaria deve ritenersi pari ad almeno 240 CFU.

A questo punto si deve chiarire che la mancata indicazione nell'attestato rilasciato alla Prof.ssa Ricciardi dei crediti conseguiti è dovuta unicamente al fatto che il corso in questione è stato istituito secondo il vecchio ordinamento universitario ante D.M. 509/1999.

Nondimeno, il fatto che il Diploma in esame sia stato conseguito secondo il vecchio ordinamento universitario non preclude una valutazione dello stesso in termini di crediti formativi universitari, attesa la durata pluriennale del corso ed il volume di lavoro di apprendimento connesso alle molteplici attività formative – ivi compreso lo studio individuale e l'autoapprendimento – richieste per conseguire il titolo finale.

Ne consegue che il Diploma di Specializzazione conseguito dalla ricorrente doveva essere valutato con punti 1,00.

Pertanto, i provvedimenti impugnati risultano viziati da errata applicazione della Tabella di valutazione

titoli, con particolare riferimento al punto 2 lett. F.

-

2 - Violazione ed errata applicazione del punto 4 della Tabella di valutazione dei titoli professionali e di servizio allegata al Bando di concorso.

La ricorrente lamenta altresì la mancata attribuzione del punteggio spettante per lo svolgimento della funzioni di collaboratore del Dirigente Scolastico per l'anno scolastico 2010/2011.

A tal riguardo, viene in rilievo il punto 4 della Tabella di Valutazione dei titoli professionali e di servizio allegata al Bando ove prevede che: *"Per ogni anno di servizio prestato come collaboratore del capo d'istituto, ai sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del D.lgs. n. 297/1994 e come collaboratore del dirigente scolastico nominato ai sensi dell'art. 25, comma 5, del D.lgs. n. 165/2001 siano attribuiti p.ti 0,40 fino ad un massimo di punti 2,00"*.

La nota 3 alla citata Tabella puntualizza, inoltre, che: *"Sono valutati gli incarichi/servizi effettivamente prestati per almeno 180 giorni per ciascun anno scolastico"*.

Tanto precisato, si ribadisce come la ricorrente abbia svolto le funzioni di collaboratore del Dirigente Scolastico ai sensi dell'art. 25 comma 5 del d.lgs. 165/2001 per l'intero anno scolastico 2010/2011, giusta nomina prot. 216/c1FP e per una durata superiore a 180 giorni.

Indi, ella aveva diritto a vedersi riconoscere per tale attività l'ulteriore punteggio di 0,40 p.ti ai sensi del punto 4 della Tabella di valutazione dei titoli professionali e di servizio allegata al Bando.

-

3 – Violazione art. 3 legge 241/90 – Difetto di istruttoria – Difetto di Motivazione.

L'art. 3 della legge n. 241/90 sancisce che: *"Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria."*

Ebbene, la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente non è stata congruamente motivata dalla P.a. Difatti, dai provvedimenti impugnati non emergono in alcun modo le ragioni di fatto o di diritto che giustificano la mancata valutazione dei titoli prodotti dalla ricorrente.

Inoltre, la ricorrente non è mai stata contattata dalla P.A. per acquisire chiarimenti in ordine ai titoli prodotti né risulta che tali chiarimenti siano stati richiesti agli enti che avevano rilasciato i relativi attestati. Da tali considerazioni, emerge come le determinazioni impugnate oltre ad essere immotivate non siano state supportate da adeguata istruttoria.

Il fumus boni juris è reso palese dai motivi del ricorso. Quanto al periculum in mora si evidenzia come il minor punteggio riconosciuto alla ricorrente rischia di incidere negativamente sul diritto della stessa ad essere assunta quale dirigente scolastico in occasione delle prossime immissioni in ruolo con decorrenza dal 01.09.2015 nonché sulla scelta della sede di servizio.

È evidente, infatti, che il minor punteggio si ripercuote inevitabilmente sui tempi dello scorrimento in favore della ricorrente della graduatoria concorsuale, trasformata in graduatoria ad esaurimento ex art. 17 d.l. 104/2013, nonché sulla possibilità per la stessa di scegliere sedi meno disagiate o più confacenti con le proprie esigenze di vita e di famiglia. Pertanto si chiede che il TAR adito voglia sospendere gli effetti dei provvedimenti impugnati ovvero adottare ogni altra misura idonea a scongiurare il paventato periculum.

CONCLUSIONI

Voglia l'on.le TAR adito

- In via cautelare, sospendere i provvedimenti impugnati adottando le misure più idonee a scongiurare il paventato periculum
- Nel merito annullare il decreto Prot.n. AOODRCA.9248 del 18.12.2014 a firma del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Direzione Scolastica Regionale della Campania unitamente all'allegata graduatoria generale di Merito del concorso per esami e titoli per il reclutamento nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica di 2386 dirigenti scolastici dei ruoli regionali bandito con D.D.G. 13 luglio 2011 (in G.U. 15 luglio 2011 – IV serie speciale n.56) nonché, quale atto presupposto, il verbale della commissione giudicatrice del concorso, di data ed estremi ignoti, recante la valutazione dei titoli culturali e professionali prodotti dalla ricorrente, nella parte in cui attribuiscono alla Prof.ssa Ricciardi Stefania il punteggio per titoli culturali di 3,20 pt.i anziché di 4,20 p.ti, ed un punteggio per titoli professionali di 1,00 anziché di 1,40, con il conseguente riconoscimento di un punteggio complessivo di p.ti 69,95 anziché di p.ti 71,35.
- Il tutto con vittoria di spese di lite da attribuirsi al sottoscritto procuratore per anticipo fattone.

Si dichiara che il presente procedimento attiene a concorso per l'accesso ai pubblici impieghi e, pertanto, è soggetto al contributo unificato ridotto alla metà.

Addì 12.02.2015

Avv. Ferdinando Gelo

